

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 2928

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

il 19 luglio 2007 (v. stampato Senato n. 1466)

PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(D'ALEMA)

E DAL MINISTRO DELLA DIFESA

(PARISI)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'INTERNO

(AMATO)

CON IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

(MASTELLA)

CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

(PADOA SCHIOPPA)

CON IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

(DAMIANO)

E CON IL MINISTRO DELLA SALUTE

(TURCO)

Ratifica ed esecuzione del Protocollo addizionale al Trattato sullo statuto di EUROFOR, con allegata Dichiarazione, redatto a Lisbona il 12 luglio 2005

*Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica
il 19 luglio 2007*

DISEGNO DI LEGGE

—

ART. 1.

(Autorizzazione alla ratifica).

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il Protocollo addizionale al Trattato sullo statuto di EUROFOR, con allegata Dichiarazione, redatto a Lisbona il 12 luglio 2005.

ART. 2.

(Ordine di esecuzione).

1. Piena ed intera esecuzione è data al Protocollo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 6 del Protocollo stesso.

ART. 3.

(Entrata in vigore).

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

PROTOCOLLO ADDIZIONALE AL TRATTATO SULLO STATUS DI EUROFOR

La Repubblica Italiana, il Regno di Spagna, la Repubblica Francese e la Repubblica Portoghese, qui di seguito denominate "le Parti"

in considerazione della dichiarazione comune dei Ministri degli Affari Esteri e della Difesa di Italia, Spagna, Francia e Portogallo in merito a EUROMARFOR, adottata il 15 maggio 1995 a Lisbona, ed in considerazione del trattato relativo allo status di EUROFOR firmato a Roma il 5 luglio 2000,

allo scopo di contribuire al rafforzamento dell'Identità Europea di Sicurezza e Difesa, e di contribuire a rafforzare la politica europea in materia di sicurezza e difesa,

hanno convenuto quanto segue:

ARTICOLO 1

Il presente protocollo addizionale ha per oggetto la definizione dello status del personale assegnato dalle Parti presso la Cellula Permanente di EUROMARFOR. Quest'ultima, posta alle dipendenze di COMEUROMARFOR, garantisce la pianificazione ed il collegamento con le Autorità navali delle Parti.

ARTICOLO 2

Le disposizioni qui di seguito elencate del trattato relativo allo status di EUROFOR, firmato a Roma il 5 luglio 2000, si applicano, *mutatis mutandis*, al personale di cui all'articolo 1:
Articolo 3, commi 3, 4, 5, 6;
Articoli 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19;
Articoli 20, 21 comma 1;
Articoli 25 e 33.

ARTICOLO 3

Qualunque controversia tra le Parti relativa all'interpretazione o all'applicazione del presente protocollo addizionale sarà risolta mediante negoziazione tra le parti stesse.

ARTICOLO 4

Su proposta di una delle Parti, il presente protocollo addizionale potrà essere rivisto in qualsiasi momento con l'accordo di tutte le Parti.
Ogni eventuale revisione entrerà in vigore conformemente alle disposizioni di cui all'articolo 6.

ARTICOLO 5


Ciascuna Parte può, in qualsiasi momento, denunciare il presente protocollo addizionale mediante notifica scritta preventiva alle altre Parti.

Gli effetti della denuncia sopraggiungono sei mesi dopo l'avvenuta ricezione dell'ultima notifica.


ARTICOLO 6

Il presente protocollo entra in vigore il primo giorno del secondo mese dall'ultima notifica delle formalità di approvazione richieste dal diritto interno delle Parti.


Redatto a Lisbona il 12 luglio 2005 in quattro esemplari, ciascuno dei quali in lingua italiana, spagnola, francese e portoghese, ciascun testo facente ugualmente fede.




Per la Repubblica Italiana



Per il Regno di Spagna



Per la Repubblica Francese



Per la Repubblica Portoghese


DICHIARAZIONE ANNESSA AL
PROTOCOLLO ADDIZIONALE AL TRATTATO SULLO STATUS DI EUROFOR

(Dichiarazione spagnola)


La Repubblica Italiana, la Repubblica Francese e la Repubblica Portoghese prendono nota del fatto che il Regno di Spagna potrà decidere di applicare le disposizioni menzionate all'articolo 2 del presente protocollo addizionale al trattato relativo allo status di EUROFOR, agli osservatori distaccati presso la Cellula Permanente di EUROMARFOR presente sul proprio territorio. Nel caso in cui la Cellula Permanente di EUROMARFOR è sul suo territorio e agli osservatori distaccati presso tale Cellula vengono applicate le summenzionate disposizioni, il Regno di Spagna ne informa le Parti del presente protocollo.

(Dichiarazione portoghese)


La Repubblica Italiana, il Regno di Spagna e la Repubblica Francese prendono nota del fatto che la Repubblica Portoghese potrà decidere di applicare le disposizioni menzionate all'articolo 2 del presente protocollo addizionale al trattato relativo allo status di EUROFOR, agli osservatori distaccati presso la Cellula Permanente di EUROMARFOR presente sul proprio territorio. Nel caso in cui la Cellula Permanente di EUROMARFOR è ubicata sul suo territorio e agli osservatori distaccati presso tale cellula vengono applicate le summenzionate disposizioni, la Repubblica Portoghese ne informa le Parti del presente protocollo.




Per la Repubblica Italiana



Per il Regno di Spagna



Per la Repubblica Francese



Per la Repubblica Portoghese

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA

€ 0,30



15PDL0031430